

**COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi
ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n.4**

**Marca da bollo di 16,00 euro
con il codice univoco telematico**

(escluse ONLUS)

Alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative

Ufficio Sviluppo della cooperazione

PEC: gen.coop@pec.prov.bz.it

Il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

legale rappresentante dell'ente cooperativo :

con sede a

CAP

luogo

prov.

via

n.

tel.

e-mail

PEC

codice fiscale

partita IVA

chiede

la concessione di un sussidio come integrazione del valore della produzione dell'ente cooperativo, che è stato pesantemente colpito dagli effetti della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19.

Indicazioni per la liquidazione

IBAN

istituto bancario

Il/la sottoscritto/a dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e consapevole delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 e delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o incomplete, quanto segue **(barrare le caselle corrispondenti)** :

- Si conoscono i criteri vigenti in oggetto "COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi" di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 665/2021.
- L'ente cooperativo è iscritto al registro degli enti cooperativi della Provincia autonoma di Bolzano e svolge la propria attività prevalentemente in Alto Adige.
- La cooperativa è classificata ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 come micro, piccola o media impresa (PMI): meno di 250 dipendenti e inoltre fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- La cooperativa risulta attiva presso il registro imprese e ha iniziato l'attività prima del 31.12.2020 (dati del registro imprese).
- La cooperativa è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2018 e ha avuto, nell'esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno 10.000,00 euro (voce A1 del conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile) del bilancio depositato relativo all'esercizio finanziario 2020.
- La cooperativa neo costituita conclude il primo esercizio finanziario entro il 31.12.2021.

La cooperativa è stata costituita prima del 01.01.2018 e ha avuto, nell'esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni (voce A1 del conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile) del bilancio depositato relativo all'esercizio finanziario 2020:

- da 20.000 a 50.000 euro
- da 50.001 a 100.000 euro
- da 100.001 a 300.000 euro
- superiore a 300.000 euro

Di essere a conoscenza che presupposto per la concessione dei sussidi è un calo del valore della produzione (intera voce A del conto economico) di almeno il 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 2020, rapportato all'esercizio finanziario precedente.

La cooperativa ha avuto un valore della produzione (intera voce A del conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile)

di EURO del bilancio depositato relativo all'esercizio finanziario 2020 e

di EURO del bilancio depositato relativo all'esercizio finanziario 2019.

Gli enti cooperativi costituiti a partire dal 1° gennaio 2018 possono beneficiare del sussidio covid-19 senza dover dimostrare eventuali cali di fatturato, fermi restando i restanti requisiti di cui ai criteri approvati con DGP 665/2021.

**COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi
ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n.4**

- La cooperativa al 31 dicembre 2019 si trovava in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- La cooperativa classificata come micro o piccola impresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) pur essendo già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
- La cooperativa è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
- La cooperativa **non** ha ricevuto né ha presentato domanda per sussidi e delle agevolazioni di cui:
- alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 30 marzo 2021, e successive modifiche, “COVID-19 - Sussidi alle imprese”;
 - alla deliberazione della Giunta provinciale n. 373 del 27 aprile 2021, “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi”;
 - alla deliberazione della Giunta provinciale n. 353 del 20 aprile 2021, e successive modifiche, “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole e modifica transitoria della deliberazione n. 42 del 19.01.2016”;
 - alla deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 30 marzo 2021, “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza;
 - limitatamente alle le cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate: alla deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale – Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (modificata con delibera n. 443 del 04.06.2019, delibera n. 595 del 11.08.2020, delibera n. 955 del 01.12.2020 e delibera n. 410 del 11.05.2021).
- L'imposta di bollo pari a € 16,00 è assolta e il relativo contrassegno, indicato sulla prima pagina, viene utilizzato esclusivamente per il presente documento. La marca da bollo annullata deve essere conservata per 3 anni ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 642 del 1972;
- L'imposta di bollo pari a € 16,00 è assolta tramite modello di pagamento F23 (codice tributo 456T) - allegato in forma scansionata al presente documento;
- L'imposta di bollo pari a € 16,00 è assolta tramite bollo virtuale con autorizzazione numero rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data ;
- L'ente cooperativo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del D.lgs 4.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche e consapevole delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 e delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o incomplete, quanto segue **(barrare le caselle corrispondenti)** :

- Il sussidio non è soggetto alla ritenuta prevista dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020, DISPOSIZIONE SULLA DETASSAZIONE DEI SUSSIDI COVID-19:

Detassazione di contributi, di indennità' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

- Il sussidio è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 600 del 29.09.1973.

motivazione

Il/la sottoscritto/a è consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, sarà passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993.

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano,

e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e ss.mm.ii. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore dell'Ufficio provinciale Sviluppo della Cooperazione, presso la sede dello/della stesso/a.

COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n.4

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati Ministero dello Sviluppo Economico, Commissariato del Governo ed altri enti pubblici o istituzioni pubbliche locali, nazionali ed europei, società in house o enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano, il revisore incaricato della revisione cooperativa per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), senza le adeguate garanzie previste al capo V del Regolamento. I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Trasferimenti di dati: Non si effettuano ulteriori trasferimenti dei dati.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web:

<http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Data:

Firma (digitale) del/della legale rappresentante

DA ALLEGARE solo se firmato a mano:

copia di un documento di riconoscimento valido del/la legale rappresentante dell'impresa
(art. 38 del DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, dichiarazioni sostitutive di atto notorio)